

A integrazione delle disposizioni emanate con il f.n. 1214/20-1-2020, datato 15 marzo 2020, si precisa che la nuova articolazione del servizio in 6 giorni lavorativi, avuto riguardo alla temporaneità ed eccezionalità del provvedimento, non modifica le spettanze di giorni di licenza¹, che, pertanto, rimarranno invariate.

¹ Cfr. Pubbl. c-14 “compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi”,